

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 206 del 3 agosto 2004:
"NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME E DEL TERRORISMO E
DELLE STRAGI DI TALE MATRICE".**

AGGIORNAMENTO CRITICITA' IRRISOLTE al 28 LUGLIO 2015

Di seguito alcune criticità di particolare rilevanza, suddivise per categoria di benefici, più volte sollecitate da parte di AIVITER e dell'Associazione Unione Familiari Vittime per Stragi e che non hanno trovato ancora soluzione nell'ambito della attuazione della legge n. 206/2004.

TFR

- 1) non ci risulta ancora ad oggi essere data risposta da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato alla richiesta ormai da lungo tempo formulata di un importante parere, di cui si sono anche occupati i precedenti Commissari straordinari per l'attuazione della legge 206 Dr. Giancarlo Trevisone e Dr. Arturo De Felice, che già avevamo sollecitato il 19 marzo c.a., che riguarda la completa applicazione degli artt. 2 e 3 sui TFR in favore degli ex dipendenti privati ed autonomi vittime del terrorismo. Il parere supportato da una memoria molto articolata e dettagliata della nostra Associazione con evidenziate le principali criticità e soluzioni è stato richiesto all'Avvocatura **fin dal 7 novembre 2013** da precedente Commissario straordinario. Attualmente tale importante beneficio è riconosciuto solo parzialmente ed in misura molto penalizzante dal Ministero dell'interno per le categorie prima indicate con pesanti decurtazioni in particolare per gli ex dipendenti Fiat

PENSIONI

- 2) da parte INPS non sono state ancora applicate le norme interpretative, riguardanti alcuni benefici pensionistici, introdotte dalla legge di Stabilità 2015 all'art. 1, commi 163, 164 e 165 (v.si All.to1) e ciò malgrado la loro entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 e che avrebbero dovuto avere immediata contestuale validità ad ogni effetto di legge dalla stessa data. Al riguardo segnaliamo che sono state presentate diverse richieste di applicazione di detti benefici da parte di nostri associati, ma le risposte per le vie brevi espresse da Funzionari di sedi periferiche dell'Istituto sono state sorprendenti e a dir poco sconfortanti: hanno dichiarato di non poter dar corso in quanto in attesa di istruzioni (a quasi 7 mesi) da parte della loro Sede Centrale!
- 3) alcune marginali norme interpretative, modificative e semplificative in materia pensionistica da noi proposte, però essenziali per la completa attuazione normativa della legge n. 206/2004, sono ormai da lungo tempo giacenti presso la Presidenza del Consiglio ed in attesa di loro definizione dopo aver ricevuto le più ampie rassicurazioni circa il loro pronto buon esito dallo stesso Organo di Governo. Fra di esse spicca l'art. 7 della legge n. 206/04, la cosiddetta "clausola oro", anche per la

sua ormai gravissima e pluriennale disapplicazione di legge (sono trascorsi oltre 10 anni dall'entrata in vigore)

ASSISTENZA

- 4) la revisione con l'introduzione di una norma di interpretazione autentica circa la applicazione del comma 494, art. 1 legge 27/12/2013, n. 147 (STABILITA' 2014) riguardante la parificazione della corresponsione degli assegni vitalizi mensili previsti anche a favore dei familiari beneficiari degli invalidi con invalidità pari o superiore al 50% premorti al 31 dicembre 2013. Sorprendentemente la richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato da parte delle amministrazioni competenti per l'attribuzione o meno del beneficio anche in favore dei familiari beneficiari degli invalidi con invalidità pari o superiore al 50% premorti al 31 dicembre 2013 (la categoria per la quale erano sorti dubbi interpretativi) ha sortito effetto negativo. Infatti l'8 luglio 2015 l'Avvocatura (v.si testo completo riportato sul nostro Sito www.vittimeterrorismo.it) ha espresso parere negativo. Riteniamo, come peraltro anche adombrato dall'Avvocatura, che si creeranno serissimi problemi di costituzionalità della norma rispetto agli altri familiari degli invalidi portatori di ugual misura di invalidità invece in vita al 1 gennaio 2014 e che sono regolarmente destinatari del beneficio in argomento. L'attuale Commissario straordinario Prefetto Riccardo Carpino, anche a seguito di nostra sollecitazione, si è fatto carico di segnalare prontamente all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'interno la proposta dei correttivi normativi necessari a superare il negativo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e pervenire finalmente a positiva definizione, con il riconoscimento del beneficio anche ai familiari degli invalidi, con inabilità dal 50% ed oltre, premorti al 1 gennaio 2014

AGGRAVAMENTO

- 5) il problema serio dell'aggravamento degli invalidi vittime del terrorismo che continua a presentare, ad oltre 30 anni dagli accadimenti, applicazioni difformi e molto penalizzanti da parte degli Organismi Sanitari deputati, le Commissioni Mediche Militari. Al riguardo ai Tavoli Tecnici è all'attenzione da tempo, anche su questa importante criticità, una memoria presentata dalla nostra Associazione fin dal luglio 2014, alla quale non è stato dato ad oggi alcun riscontro, con evidenziate le principali problematiche e le soluzioni prospettate a superamento.

Torino, 28 luglio 2015

Per AIVITER
Il Presidente
Roberto C. Della Rocca

All.to c.s.

Stato di attuazione della n. 206-2004 Aggiornamento criticità irrisolte attuazione al 28 luglio 2015

LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 E LE VITTIME DEL TERRORISMO

La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) all'art.1, commi 163, 164 e 165 ha disposto le seguenti norme interpretative a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari:

Art.1

.....
Omissis

163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

OMISSIS